

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1203/2013 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2013

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (EU) No 961/2010<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2) Con sentenza del 16 settembre 2013 nella causa T-489/10<sup>(2)</sup>, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato le decisioni del Consiglio volte a inserire Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd e Valfajr 8th Shipping Line Co. nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(3) È opportuno inserire nuovamente Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize

Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd e Valfajr 8th Shipping Line Co. nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, sulla base di nuove motivazioni relative a ciascuna di tali entità.

(4) Le informazioni identificative relative a un'entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 dovrebbero essere modificate.

(5) Tre entità dovrebbero essere cancellate dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del Regolamento (UE) n. 267/2012.

(6) Al fine di garantire che le misure previste dal presente regolamento siano effettive, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Sentenza del 16 settembre 2013 nella causa T-489/10, *Islamic Republic of Iran Shipping Lines c. Consiglio dell'Unione europea*.

